

RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI ASSIMILABILI, L'ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE PER ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TARI.

di Marco Fosco e Robert Brideson

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuta gestione in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento delle riduzioni (agevolazioni ambientali) della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati.



Recita così il comma 649 dell'articolo unico Legge 147/2013 istitutiva della TARI, che prevede dunque la non assoggettabilità per quelle superfici in cui in cui si producono rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, in via continuativa e prevalente a condizione che i produttori ne dimostrino la corretta gestione. Queste ultime due condizioni implicano, ai fini della non assoggettabilità delle superfici, un'adeguata delimitazione degli spazi nonché la presentazione di idonea

documentazione atta a certificare l'avvenuto trattamento dei rifiuti in conformità ai dispositivi di legge.

Chiarito il principio di esclusione e rammentando che è soggetto a tassazione chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, si desume che grava sul

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione. Sebbene sussista il principio secondo il quale è l'Amministrazione a fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 9731 del 2015).

Tale indirizzo è ormai principio consolidato della giurisprudenza di legittimità e nella risposta all'interrogazione parlamentare in commissione Finanze n. 5-00535 del 28 novembre 2018, il Ministero delle Finanze cita numerosi precedenti specifici. Oltre alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 26637 del 10 novembre 2017, al fine di ribadire l'importanza dell'onere della prova a carico del contribuente, il Ministero richiama il prototipo di regolamento, pubblicato nel sito del Dipartimento delle Finanze, per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), sostituita dalla TARI a decorrere dal 1° gennaio 2014. Al comma 5 dell'articolo 10, rubricato «Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio», è espressamente indicato che «per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, eccetera), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il termine perentorio stabilito dal regolamento comunale i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate e se richiesto copia del MUD, del registro di carico e scarico dei rifiuti oltre ad una dichiarazione del soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti.

L'onere dichiarativo del contribuente spetta anche nel caso in cui le superfici utilizzate producano rifiuti speciali assimilabili agli urbani per qualità e quantità, per i quali il produttore dimostri l'avvio al recupero

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

a proprie spese. Laddove si riscontri tale fattispecie, il contribuente ai fini TARI può beneficiare delle agevolazioni ambientali che in termini di tariffazione si traducono in un abbattimento percentuale della sola quota variabile. Tale riduzione è disciplinata dal Regolamento Comunale sulla base dei limiti posti dalla copertura dei costi in sede di Piano Finanziari, pertanto non è un valore assoluto ed uniforme. Alla base del diritto delle agevolazioni ambientali c'è il presupposto di un utilizzo inferiore del servizio relativo alla raccolta rifiuti, da cui consegue una spesa minore per sostenere il servizio stesso.

Appurate quindi le ragioni dell'incombenza a carico dei soggetti passivi in entrambe le circostanze oggetto del nostro approfondimento, richiamata la risposta all'interrogazione parlamentare di cui sopra, precisiamo che ad oggi non sussiste un elenco omogeneo della documentazione da allegare alla dichiarazione di parte e che quindi è lasciato ampio spazio ai singoli Comuni, che per tramite del regolamento richiedono la prova effettiva delle prescrizioni essenziali per l'ottenimento di talune agevolazioni, riduzioni o esclusioni. I Comuni nell'esercizio della propria potestà regolamentare, si prefiggono lo scopo di individuare specifiche modalità per dimostrare l'esistenza delle condizioni necessarie a ottenere l'esenzione dal tributo, sempreché, come anche affermato dai Giudici di legittimità, si tratti di documentazione «idonea» a raggiungere la prova dell'esclusione o di agevolazione.

Roma, 28 giugno 2019

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788